DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 1987

relativa alla sezione specializzata «riso» del comitato consultivo per i cereali

(87/72/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità econimica europea,

considerando che con decisione 64/436/CEE della Commissione [1], modificata da ultimo dalla decisione 83/77/CEE [2], è stata istituita una sezione specializzata «riso» del comitato consultivo per i cereali;

considerando che in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità è necessario aumentare e ridistribuire il numero dei seggi; che è inoltre opportuno adattare la procedura relativa alla sostituzione dei membri;

considerando che le disposizioni relative alla sezione specializzata «riso» del comitato consultivo per i cereali sono state più volte modificate, motivo per cui risultano difficilmente applicabili; che è quindi necessario codificarle;

considerando che alla Commissione interessa conoscere i pareri delle categorie professionali e dei consumatori sui problemi posti dal funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso;

considerando che tutte le categorie professionali direttamente interessate dall'attuazione di questa organizzazione comune dei mercati e i consumatori devono avere la possibilità di partecipare all'elaborazione dei pareri richiesti dalla Commissione;

considerando che le associazioni professionali interessate e le associazioni dei consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni a livello comunitario che sono in grado di rappresentare le categorie rispettive di tutti gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

1. Presso la Commissione è istituita una sezione specializzata «riso» del comitato consultivo per i cereali, in appresso denominata «sezione».

2. La sezione è composta di rappresentanti delle seguenti categorie economiche: produttori agricoli, industrie agricole ed alimentari, commercio di prodotti agricoli ed alimentari, lavoratori dei settori agricolo ed alimentare, consumatori.

Articolo 2

1. Le sezione può essere consultata dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso ed in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detti regolamenti.

2. Il presidente della sezione può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare la sezione su una questione che rientri nella competenza di quest'ultima e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

Articolo 3

1. La sezione è composta di 28 membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue:

— 14 ai produttori e alle cooperative agricole del settore,

— 3 all'industria risiera;

— 1 alle industrie utilizzatrici di riso e di rotture di riso;

— 3 ai commercianti di riso;

— 4 ai lavoratori del settore agricolo ed alimentare;

— 3 ai consumatori.

Articolo 4

1. I membri della sezione sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali costituite a livello della Comunità e più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le cui attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati del riso. Tuttavia i rappresentanti dei consumatori sono nominati su proposta del comitato consultativo dei consumatori.

Per ogni seggio, i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità.

[1] GU n. 122 del 29. 7. 1964, pag. 2051/64.
[2] GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 34.

2. I membri della sezione restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri della sezione rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

In caso di dimissioni, decesso o domanda di sostituzione inoltrata dall'organismo che ha presentato la candidatura di un membro, si provvede alla sua sostituzione secondo la procedura prevista al paragrafo 1.

3. A titolo informativo, la Commissione pubblica l'elenco dei membri del comitato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

1. Previa consultazione della Commissione, la sezione elegge un presidente per tre anni.

L'elezione del presidente ha luogo a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

2. La sezione elegge per tre anni due vicepresidenti.

I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente.

L'elezione ha luogo secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Con la stessa procedura la sezione può nominare altri membri dell'ufficio di presidenza. In tal caso detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nella sezione.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori della sezione.

Articolo 6

1. Possono partecipare o assistere alle riunioni soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri della sezione, oppure, in caso d'impedimento, i loro sostituti, nonché le persone invitate conformemente ai paragrafi 3 e 4.

2. In caso di impedimento di un membro, l'organizzazione o le organizzazioni cui è attribuito un seggio possono delegare un sostituto, scelto fra i nomi contenuti in un elenco compilato di comune accordo dalla Commissione e dall'organizzazione o dalle organizzazioni stesse. In tale elenco deve figurare al massimo la metà dei membri che rappresentano l'organizzazione o le organizzazioni di cui sopra. Il numero dei membri indicati nell'elenco non può essere inferiore a 1 né superiore a 12.

Nell'eventualità sopra descritta, il nome del sostituto dovrà essere comunicato alla segretaria della sezione almeno sette giorni prima della riunione.

3. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi, il presidente può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni della sezione.

In caso d'impedimento il segretario generale può delegare il proprio seggio di osservatore a una persona da lui designata.

Gli osservatori non hanno diritto alla parola, ma il presidente può invitarli a intervenire, con il benestare dei servizi della Commissione.

4. Qualora i temi all'ordine del giorno siano di natura altamente tecnica e non rientrino pertanto nelle normali attribuzioni della sezione, il presidente, su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi e con il benestare dei servizi della Commissione, può invitare uno o più esperti a partecipare ai lavori della sezione.

La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alle deliberazioni della sezione, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su uno dei temi all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano tuttavia alle deliberazioni unicamente per la questione che ha richiesto la loro presenza.

Articolo 7

Con il benestare dei servizi della Commissione, la sezione può costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori.

Articolo 8

1. La sezione si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni della sezione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato della sezione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

Le deliberazioni della sezione vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nel chiedere il parere della sezione, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, la sezione redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni vengono comunicati dalla Commissione al Consiglio o ai comitati di gestione, a loro richiesta.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri della sezione sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori della sezione o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri della sezione e i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 11

La decisione 64/436/CEE della Commissione è abrogata.

Articolo 12

La presente decisione ha effetto dal 1° gennaio 1987.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente